

ALLEGATO A - DLIBERA DI GIUNTA 43 DEL 20/04/2023

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La tariffa standard annua, (c. 826 dell'art. 1 legge 160/2019) in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è pari ad € 30,00 al mq;
2. La tariffa standard giornaliera, (c. 827 dell'art. 1 legge 160/2019) in base alla quale si applica il canone relativo alla fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è pari ad € 0,60 al mq;
3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe le strade, le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, sulla base dell'importanza delle strade e delle aree pubbliche, tenendo presente la copertura economica, sono classificate nelle seguenti tre categorie:
 - **I CATEGORIA:** viene applicata la tariffa per le strade, gli spazi e le altre pubbliche aree ricadenti nella zona "A" dell'Allegato B;
 - **II CATEGORIA:** viene applicata la tariffa della prima categoria ridotta del 30% per le strade, gli spazi e le altre pubbliche aree ricadenti nelle zone "B" e "C" dell'Allegato B;
 - **III CATEGORIA:** viene applicata la tariffa della prima categoria ridotta del 60% per tutte le zone escluse nella prima e seconda categoria;
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade ed aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata;
5. Le superfici superiori a 300 centimetri quadrati si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

PUBBLICITA' ORDINARIA (durata fino a 3 (tre) mesi)

DESCRIZIONE	TARIFFA BASE AL MQ	MESE O FRAZIONE
PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE INSEGNE, CARTELLI LOCANDINE. STENDARDI, ECC. PER OGNI METRO QUADRATO E PER ANNO SOLARE	EURO 30.00	EURO 0.60
PER LA PUBBLICITA' DI CUI SOPRA CON SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ 5.50 E MQ 8.5 (compresi)	EURO 14.87	EURO 1.50
PER LA PUBBLICITA DI CUI SOPRA CON SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 8.50	EURO 19.83	EURO 1.98

PUBBLICITA' LUMINOSA

DESCRIZIONE	TARIFFA BASE AL MQ	MESE O FRAZIONE
PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE INSEGNE, CARTELLI LOCANDINE. STENDARDI, ECC. PER OGNI METRO QUADRATO E PER ANNO SOLARE	EURO 19.83	EURO 3.84
PER LA PUBBLICITA' DI CUI SOPRA CON SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ 5.50 E MQ 8.5 (compresi)	EURO 24.79	EURO 2.48
PER LA PUBBLICITA DI CUI SOPRA CON SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 8.50	EURO 29.85	EURO 2.99

PUBBLICITA' PER PROPRIO CONTO SU AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' O ADIBITI A TRASPORTO PER CONTO IMPRESA

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI	EURO 90.00
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI	EURO 59.50 EURO 29.85
MOTOVEICOLI E VEICOLI IN GENERE	
PER I VEICOLI CORCOLANTI CON RIMORCHIO LA TARIFFA E' RADDOPPIATA	

PUBBLICITA' VARIA

STRISCIONI O SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE AL MQ	EURO 9.92 PER OGNI 15 GIORNI O FRAZIONE
DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI CON VEICOLI, PERSONE CIRCOLANTI – A PERSONA	EURO 2.48 AL GIORNO
PUBBLICITA' SONORA PER OGNI PUNTO DI PUBBLICITA'	EURO 7.50 AL GIORNO

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ACCERTAMENTO

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale vigente nel tempo.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

OCUPAZIONI PERMANENTI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7;
4. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667, 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
 6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
 7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
 8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 9. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.**
10. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
 11. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

TABELLA A OCCUPAZIONI PERMANENTI

N	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER		CATEGORIA
			1°	2°	
1	OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE	PER MQ €	17.56	14.93	13.17
2	OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI AL SUOLO PUBBLICO	PER MQ €	17.56	14.93	13.17
3	OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (riduzione obbligatoria 30%)	PER MQ €	12.29	10.45	9.22
4	PASSI CARRABILI				
4.1	PASSI COSTRUITI DAI PRIVATI E SOGGETTI A TASSA PER LA SUPERFICIE OCCUPATA (Riduzione obbligatoria al 50%)	PER MQ €	8.78	7.46	6.58
4.2	DIVIATO DI SOTA INDISCRIMINATA IMPOSTO DAL COMUNE A RICHIESTA DEI PROPRIETARI DI ACCESSI CARRABILI O PEDONALI	PER MQ €	16.68	14.20	12.51
4.3	PASSI COSTRUITI DIRATTAMENTE DAL COMUNE <ul style="list-style-type: none"> • Superficie fino a 9 mq soggetta a tariffa intera • Oltre i 9mq la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% (riduzione obbligatoria del 50%)	PER MQ €	8.78	7.46	6.58
4.4	PASSI COSTRUITI DAL COMUNE E CHE RISULTANO NON UTILIZZABILI O NON UTILIZZATI DAL PROPRIETARIO	PER MQ €	16.58	14.20	12.51
4.5	PASSI DI ACCESSO AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	PER MQ €	15.58	13.43	11.85
5	OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE A CIO' DESTINATE E PER LA SUPERFICIE ASSEGNATA	PER MQ €	17.56	14.93	13.17

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
3. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003.
4. Il canone annuo è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e viene determinato ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019
5. Le tariffe del canone sono ridotte:
6. per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento;

TABELLA B OCCUPAZIONI PERMANENTI

N	OCCUPAZIONI- CARATTERISTICHE		TARIFFA PER		CATEGORIA
			1°	2°	
2.1	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE: LA TASSA E' DETERMINATA CON CRITERI DI CUI AL PAR. 2, PER KM LINEARE O FRAZIONE	EURO	129.11	109.75	96.84
2.2	OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO REALIZZATE CON INNESTI OD ALLACCI AD IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, INDIPENDENTEMENTE DALLA EFFETTIVA CONSISTENZA DELLE OCCUPAZIONI: TASSA DOVUTA NELLA MISURA COMPLESSIVA	EURO	25.82		
2.3	OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE FINO AD UN MASSIMO DI 5 KM LINEARI TASSA ANNUA				
	PER OGNI KM O FRAZIONE SUPERIORE A 5 KM MAGGIORAZIONE DELLA TASSA ANNUA				

TABELLA C OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N	OCCUPAZIONI- CARATTERISTICHE		TARIFFA PER		CATEGORIA	
			1°	2°		
3.1	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO COMUNALE, DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI:					
		• FINO A UN KM LINEARE	EURO	5.16	4.39	3.87
	• SUPERIORE AL KM LINEARE	EURO	7.75	6.58	5.81	
3.2	OCCUPAZIONI DI CUI AL PUNTO N.4.1 DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI; LA TASSA E' MAGGIORATA NELLE SEGUENTI MISURE PERCENTUALI:					
		• DEL 30% PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA NON SUPERIORE A 90 GIORNI	EURO	6.71	5.71	5.04
		FINO A 1 KM LINEARE	EURO	10.07	8.61	7.55
		SUPERIORE AL KM LINEARE				
		• DEL 50% PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI E FINO A 180 GIORNI:	EURO	7.75	6.58	5.81
		FINO A 1 KM LINEARE	EURO	11.62	9.88	8.72
	SUPERIORE AL KM LINEARE					
	• DEL 100% PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 180 GIORNI:	EURO	10.33	8.78	7.75	
	FINO A 1 KM LINEARE	EURO	15.49	13.17	11.62	
	SUPERIORE AL KM LINEARE					

DISTRIBUTORE DI CARBURANTE

1. Per i distributori di carburanti le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie superiore a 4 mq.
5. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di mq 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa prevista per le occupazioni permanenti, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

TABELLA D

N	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI		TARIFFA PER		CATEGORIA
			1°	2°	
A	CENTRO ABITATO	EURO	30.99	26.34	23.22
B	ZONA LIMITROFA	EURO	25.82	21.95	19.37
C	SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE	EURO	15.49	13.17	11.62
D	FRAZIONI	EURO	5.16	4.39	3.87

DISTRIBUTORI AUTOMATICI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua così come stabilita nel tariffario in base alle categorie indicate.

TABELLA E

N	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI		TARIFFA PER		CATEGORIA
			1°	2°	
A	CENTRO ABITATO	EURO	10.33	8.78	7.75
B	ZONA LIMITROFA	EURO	7.75	6.58	5.81
D	FRAZIONI	EURO	5.16	4.39	3.87

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 15 per cento;
- b) per le occupazioni poste in essere con **installazioni di attrazioni, giochi** e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è **ridotta del 65 per cento**;
- c) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 65 per cento.
- d) Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

TABELLA F

N	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER		CATEGORIA
			1°	2°	
4.1	OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO COMUNALE	PER MQ €	0.39	0.33	0.29
4.2	OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI AL SUOLO PUBBLICO	PER MQ €	0.39	0.33	0.29
2.3	OCCUPAZIONE CON TENDE E SIMILI. RIDUZIONE TARIFFA DEL 30%. TASSAZIONE DELLA SOLA PARTE SPORGENTE DAI BANCHI OD AREE PER OLE QUALI GIA' E' STATA CORRISPOSTA LA TASSA	PER MQ €	0.27	0.23	0.20
4.4	OCCUPAZIONI EFFETTUATE PER FIERE, FESTEGGIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	PER MQ	0.27	0.23	0.20
4.5	OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	PER MQ €	0.08	0.08	0.08
4.6	OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE	PER MQ €	0.46	0.40	0.35
4.7	OCCUPAZIONE REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	PER MQ €	0.31	0.26	0.23
4.8	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPOTIVE	PER MQ €	0.27	0.23	0.20
4.9	OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICANO CON CARATTERE RICORRENTE LA RISCOSSIONE E' EFFETTUATA MEDIANTE CONVENZIONE	PER MQ €	0.14	0.17	0.14

ATTIVITA' MERCATALE

N	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER		CATEGORIA
			1°	2°	
A	OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO POSTO FISSO ALIMENTARE	PER MQ €	0.50	0.25	0.20
B	OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO POSTO FISSO NON ALIMENTARE	PER MQ €	0.45	0.23	0.18
C	OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO POSTO FISSO ALIMENTARE SPUNTISTI	PER MQ €	0.40	0.40	0.40
D	OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO POSTO FISSO NON ALIMENTARE SPUNTISTI	PER MQ €	0.25	0.25	0.18

ESENZIONE CANONE OCCUPAZIONE:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) i balconi, le verande, i bow- windows e simili infissi di carattere stabile;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di Utilità sociale- ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- j) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI), o agli altri enti di promozione sportiva;
- k) istituzioni scolastiche pubbliche;
- l) occupazioni effettuate da comitati feste patronali, ass.ni ass.li senza scopo lucro;

2. Le esenzioni di cui alle lettere f), h), i) ed j) saranno concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

- l) occupazioni da chiunque effettuate inferiori a ½ mq;
- m) occupazioni per finalità politiche e sindacali;
- n) tabelle segnaletiche di Enti Pubblici;
- o) Tutte le occupazioni delle associazioni operanti nel Comune (Proloco, Associazioni culturali ed artistiche, Associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, culturale, sportiva, dilettantistica, Associazioni anziani, Associazioni commercianti e/o operatori economici, Associazione A.N.A.) realizzate per iniziative patrocinata e/o promosse dal Comune.



COMUNE DI LUCO DEI MARSI

Provincia di L'Aquila

All.n. 1

Delib. G.C. n. _____

del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie del Canone Unico Patrimoniale.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Richiamato l'art.1- commi da 816-845- legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° gennaio 2021 il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, tra l'altro, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni;

Rilevato che detta norma dispone la disciplina del canone da parte degli enti locali con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone patrimoniale fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare attraverso la modifica delle tariffe;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 06/05/202, esecutiva, in relazione al combinato disposto degli artt. 52 e 62 del Dlgs 16 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza dal 01 gennaio 2021;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

Visto il Dlgs 267 del 18 agosto 2000, TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visto il nuovo prospetto delle categorie e delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale (allegato A);

Per tutto quanto sopra:

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del parere dispositivo;
2. Di approvare le tariffe 2023 del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come riportato nell'allegato "A" alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione unanime da esprimere ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000

L'Assessore al Bilancio
Marchi Silvia

All.n. 2

Delib. G.C. n. _____

del _____

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 499 del T.u.e.l. n.267/00;

Luco dei Marsi, 20/04/2023

Il Resp. Area Tecnica/SUAP

Arch. Piergiorgio Iannuzzi

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 499 del T.u.e.l. n.267/00;

Luco dei Marsi, 20/04/2023

Il Resp. Area Economico Finanziaria

Dott. Antonio Sorge